

## **TI\_GERICHTE 11.2001.87 vom 29. Juli 2002**

TI Tribunale d'appello, 2002-07-29, IT

Quelle: [https://mcp.opencaselaw.ch/entscheid/ti\\_gerichte\\_11.2001.87](https://mcp.opencaselaw.ch/entscheid/ti_gerichte_11.2001.87)

FR: TI\_GERICHTE 11.2001.87 du 29 juillet 2002

IT: TI\_GERICHTE 11.2001.87 del 29 luglio 2002

### **Regeste**

Sentenza o decisione senza scheda

### **Erwägungen**

#### **E. 2**

Nelle sue richieste di giudizio l'appellante chiede, come detto, che siano respinte “tutte le altre pretese di \_\_\_\_\_ ed in particolare il credito di fr. 95 611.30 (più interessi scalari del 5%) a tutt'oggi”. Sui valori di fr. 4500.– riconosciuti dal Pretore per il mobilio nell'ultimo domicilio di \_\_\_\_\_ e di fr. 6810.– per quello nello chalet di \_\_\_\_\_ (formanti le “altre pretese” del dispositivo n. 1 §) essa non spende però una parola. Al riguardo l'appello si rivela dunque irricevibile per difetto di motivazione (art. 309 cpv. 2 lett. f combinato con il cpv. 5 CPC).

#### **E. 3**

Ciò premesso, litigiosa rimane l'iscrizione fra gli attivi inventariati del credito di fr. 93 819.60 riconosciuto dal Pretore alla comunione ereditaria, pari al totale degli oneri ipotecari maturati sul fondo di \_\_\_\_\_ dal 1° marzo 1977 al 14 maggio 1992. Il testamento olografo del 17 novembre 1989 destinando quel fondo (mobilio compreso) all'appellante “con la relativa assunzione già dal 1° marzo 1977 degli oneri ipotecari”, il Pretore ha invitato il notaio divisore a iscrivere l'importo di fr. 93 819.60 negli attivi dell'inventario. Senza interessi, giacché il testamento non li prevedeva. Tale somma – ha continuato il Pretore – andrà compensata con la spettanza riconosciuta all'appellante nella sentenza del 17 aprile 1997 (sopra, lett. C) per gli oneri ipotecari da essa già pagati in luogo e vece del padre (fr. 62 724.70), ciò che per finire diminuirà il credito della comunione a fr. 31 094.90. Né – secondo il Pretore – “nell'operare tale compensazione possono essere considerati gli interessi sul credito di fr. 62 724.70 di \_\_\_\_\_, dato che la volontà del defunto padre delle parti era unicamente quella di far assumere a \_\_\_\_\_ tutti gli oneri ipotecari gravanti il fondo di \_\_\_\_\_ dal 1° marzo 1977, senza rivendicare interessi e senza che \_\_\_\_\_ potesse chiedere a sua volta interessi su quanto da essa già versato” (sentenza impugnata, consid. 3).

#### **E. 4**

Nell'appello la convenuta non discute la legittimità o l'ammontare del credito vantato dalla comunione ereditaria (fr. 93 819.60), ma ne avversa l'iscrizione nell'inventario, sostenendo che la pretesa è stata insinuata tardivamente. Sottolinea che l'inventario è stato chiuso l'11 luglio 1995 (sopra, lett. B), mentre l'attrice ha proceduto alla notifica il 21 gennaio 2000, quando il notaio era ormai passato alla fase successiva della divisione ereditaria (quella del riparto effettivo), “fatte salve le valutazioni del mobilio delle case di \_\_\_\_\_ e \_\_\_\_\_ e, lasciate in sospeso”. Per di più – soggiunge – “quando si riferisce al credito

di fr. 62 724.70 da egli stesso riconosciuto con decisione regolarmente cresciuta in giudicato, di data 17 aprile 1997, il Pretore sembra voler riconsiderare tale decisione non ammettendo più a favore di \_\_\_\_\_ gli stessi interessi al saggio del 5% dall'11 novembre 1972 [recte: 1992]. Se così fosse, il Pretore avrebbe ecceduto nelle proprie competenze, poiché tale richiesta non fa parte delle domande di causa e questi interessi sono riconosciuti in una sentenza divenuta esecutiva” (appello, pag. 4).

#### **E. 5**

Nel Cantone Ticino la procedura di divisione ereditaria si scinde in tre fasi essenziali: a) l'accertamento del diritto alla divisione e la nomina del notaio divisore (art. 475 e 476 CPC); b) la determinazione dei beni appartenenti all'eredità (“fase dell'inventario”: art. 477 a 479 CPC); c) la “divisione effettiva” (art. 480 segg. CPC), ovvero la distribuzione delle quote, previa – definizione del modo della divisione (costituendo lotti oppure realizzando i beni sotto forma di denaro contante: art. 481 CPC), – formazione delle singole quote con i relativi conguagli (art. 482 CPC) e – possibilità di contestare le quote (art. 482 CPC). Le prime due fasi hanno carattere preliminare: l'una è intesa a verificare che il richiedente abbia la qualità di erede e che non vi siano impedimenti alla divisione (norme legali o disposizioni per causa di morte), l'altra è volta a chiarire che cosa suddividere. Al termine della seconda fase dev'essere definito tutto quanto si riferisce all'iscrizione nell'inventario, comprese le stime. A tale riguardo il Pretore statuisce con sentenza unica, decidendo simultaneamente tutto quanto attiene alla consistenza e all'entità dell'asse successorio (Rep. 1929 pag. 255). L'ultima fase, che riguarda come ripartire gli attivi, ha per effetto di attribuire agli eredi la corrispondente quota della successione (Rep. 1962 pag. 170, citata anche in Rep. 1971 pag. 252 consid. B; I CCA, sentenze del 1° luglio 1994 in re O., consid. 3, e del 16 aprile 1997 in re B., consid. 1b; del 19 gennaio 2001 in re B., consid. 1).

#### **E. 6**

La procedura seguita nella fattispecie non manca di destare perplessità. Intanto il notaio divisore ha chiuso l'inventario l'11 luglio 1995 senza che fosse stata accertata la spettanza di \_\_\_\_\_ in esito allo scioglimento del regime matrimoniale (brevetto n. 299, foglio 5: doc. B nell'inc. \_\_\_\_\_). Ora, non si vede come potessero definirsi gli attivi che sarebbero entrati a far parte del compendio ereditario senza liquidazione previa della partecipazione agli acquisti (non per caso l'art. 194 n. 1 vCC – ora sostituito dall'art. 18 cpv. 1 LForo – disponeva esplicitamente un foro a tal fine). Inoltre nell'inventario non era stato determinato né il valore del mobilio che si trovava a \_\_\_\_\_ né quello che si trovava a \_\_\_\_\_ (brevetto citato, foglio 3). In condizioni del genere il Pretore avrebbe dovuto, anziché fissare termini giusta l'art. 479 cpv. 1 CPC, ritornare gli atti al notaio perché presentasse un inventario completo ed epurato da pretese fondate sulla liquidazione del regime matrimoniale. Quanto alle sentenze emanate dal primo giudice il 25 giugno 2001 (fra cui quella impugnata), i loro dispositivi finanche si sovrappongono, il Pretore avendo formalmente statuito più volte sul medesimo oggetto (tre volte sul valore di attribuzione relativo alla particella di \_\_\_\_\_, due sul valore del mobilio contenuto negli stabili), creando insidie al principio di forza giudicata. Su quest'ultimo tema si tornerà ancora oltre (consid. 12).

#### **E. 7**

L'attribuzione di un oggetto (mobile o immobile) della successione a un erede vale come norma divisionale e non come legato, eccetto che una diversa intenzione non risulti dalla

disposizione di ultima volontà (art. 608 cpv. 3 CC). Se il disponente fissa per tale bene un valore di attribuzione inferiore a quello venale, la presunzione in favore della norma divisionale sussiste, ma la differenza tra il valore venale e quello di assegnazione dev'essere considerata alla stregua di un legato ( Schaufelberger in: Kommentar zum Schweizerischen Privatrecht, ZGB I, Basilea 1996, n. 15 in fine ad art. 608; DTF 100 II 444 consid. 5, confermato in JdT 124/1976 pag. 160 consid. 2 e DTF 103 II 92 con-sid. 3b; contra: Paul Piotet in: in: JdT 123/1975 pag. 553 segg. e 126/1978 pag. 45 segg.). Dandosi legato a favore di un erede legittimo o istituito, come in concreto, si tratta anzi – terminologicamente – di “prelegato” ( Huwiler in: Kommentar zum Schweizerischen Privatrecht, op. cit., n. 21 in principio ad art. 486 CC). Sia come sia, legati e prelegati devono rispettare la porzione dei legittimari (art. 486 cpv. 1 CC), i quali possono sempre opporre in via di eccezione il loro diritto alla riduzione (art. 533 cpv. 3 CC), anche nell'ambito di un'azione di divisione (DTF 103 II 93 consid. 3c). A giusto titolo il Pretore è intervenuto pertanto, nel caso specifico, sul valore di attribuzione della particella n. \_\_\_\_\_ RFP di \_\_\_\_\_ fissato dal testatore, in modo da garantire la porzione legittima a \_\_\_\_\_ e \_\_\_\_\_.

#### **E. 8**

Per quanto riguarda la porzione legittima delle due coeredi appena citate, il Pretore si è dipartito dal valore netto della successione (fr. 478 356.10) e, considerata la presenza di tre discendenti, ha determinato la porzione legittima di ogni sorella in un quarto (  $1/3 \times 3/4$  : art. 471 n. 1 CC), pari a fr. 119 589.–. La vedova avendo ricevuto l'usufrutto sull'intera sostanza in virtù dell'art. 473 CC (esplicitamente richiamato nel testamento), tale beneficio teneva luogo della legittima. Circa la spettanza di lei in esito alla liquidazione del regime matrimoniale, il Pretore ha ritenuto che simile pretesa andasse disconosciuta poiché solo \_\_\_\_\_ avrebbe potuto farla valere, non \_\_\_\_\_.

Comunque fosse, la vedova era deceduta in pendenza di causa senza lasciare disposizioni di ultima volontà, sicché la pretesa era passata alle figlie (art. 560 cpv. 2 CC), estinguendosi per confusione (art. 118 CO; sentenza nell'inc. \_\_\_\_\_, consid. 1). Quest'ultimo ragionamento, ancorché corretto, è di scarso ausilio, giacché la sola circostanza che la pretesa della madre sia passata alle figlie ancora non significa che il disponente potesse disporre per testamento. Sta di fatto che, sia come sia, dal 14 maggio 1992 (apertura della successione) al giorno della sua morte (19 settembre 2000), \_\_\_\_\_ non ha fatto accertare giudizialmente la sua pretesa (contestata da \_\_\_\_\_ e \_\_\_\_\_: sopra, lett. E). A ragione quindi il Pretore non ne ha tenuto conto.

#### **E. 9**

Più delicato è il problema legato all'iscrizione, fra gli attivi inventariati, del credito di fr. 93 819.60 riconosciuto dal Pretore alla comunione ereditaria per gli oneri ipotecari maturati sul fondo di \_\_\_\_\_ dal 1° marzo 1977 al

#### **E. 14**

maggio 1992. A prescindere dal momento – litigioso – in cui siffatta pretesa andasse insinuata, già a prima vista non appare verosimile che la comunione ereditaria sia mai stata titolare, in concreto, di un credito verso l'appellante per gli oneri ipotecari maturati sul fondo di \_\_\_\_\_. Certo, il disponente ha condizionato il valore di attribuzione “massimo” di fr. 60 000.– all'assunzione, da parte della figlia, di tali aggravi. Si



stabilito con la ricordata sentenza del 17 aprile 1997, in offesa al principio di forza giudicata. Se non che, avesse inteso affermare che il suo credito verso la comunione ereditaria non si limitava a fr. 62 724.70 (dovendosi aggiungere a tale somma gli interessi al 5% dall'11 novembre 1992), l'interessata avrebbe dovuto trarre le debite conseguenze: appellare il dispositivo n. 1 §§ della sentenza impugnata, contestare il valore di attribuzione del fondo, formulare un proprio calcolo e indicare di quanto si sarebbe dovuto ridurre l'importo di fr. 236 115.10. La semplice richiesta secondo cui "tale circostanza va chiarita" (memoriale, pag. 4) è irricevibile, tanto più che in caso di contestazioni patrimoniali l'appellante deve precisare numericamente le sue conclusioni (Rep. 1993 pag. 228 consid. b; identico principio vige sul piano federale: Messmer/Imboden, Die eidgenössischen Rechtsmittel in Zivilsachen, Zurigo 1992, pag. 151 nota 9). 13. Ne discende, in ultima analisi, che l'appello merita accoglimento nella misura in cui tende a far annullare l'ordine al notaio divisore di iscrivere nell'inventario il credito di fr. 93 819.60 avanzato da \_\_\_\_\_ - \_\_\_\_\_ nei confronti dell'appellante. Per il resto il ricorso è irricevibile (sopra, consid. 2 e 12). Ciò non toglie che, considerata l'entità dei valori in causa, l'interessata esca vittoriosa nella proporzione di nove decimi. Si giustifica dunque di addebitare gli oneri di appello in base a tale chiave di riparto, con obbligo per \_\_\_\_\_ - \_\_\_\_\_ e \_\_\_\_\_ in solido di rifondere all'appellante un'indennità ridotta per ripetibili (art. 148 cpv. 2 CPC). Non si giustifica invece di modificare il dispositivo sulla tassa di giustizia e le spese di primo grado, che il Pretore ha posto a carico delle parti in ragione di un terzo ciascuno, compensate le ripetibili. Venendo meno l'iscrizione del noto credito nell'inventario, espressamente postulata da \_\_\_\_\_ - \_\_\_\_\_, il grado di soccombenza di quest'ultima in prima sede risulterebbe per vero attorno ai due terzi. \_\_\_\_\_, nondimeno, è stata chiamata dal Pretore a sopportare un solo terzo della tassa di giustizia. Non può quindi dolersi al riguardo. Quanto alle ripetibili, incombeva all'appellante cifrare l'indennità postulata in riforma del dispositivo pretorile. La richiesta di condannare \_\_\_\_\_ - \_\_\_\_\_ a rifondere "fr. ... di ripetibili" non è ammissibile (Cocchi/Trezzini, CPC massimato e commentato, Lugano 2000, n. 11 ad art. 309). Per questi motivi, vista sulle spese anche la tariffa giudiziaria, pronuncia: 1. Nella misura in cui è ricevibile, l'appello è accolto e il dispositivo n. 1 primo paragrafo della sentenza impugnata è così riformato: La petizione è parzialmente accolta, nel senso che il notaio divisore \_\_\_\_\_ è invitato a inserire nell'inventario della successione fu \_\_\_\_\_ il valore di fr. 4500.– per il mobilio di \_\_\_\_\_ e di fr. 6810.– per il mobilio di \_\_\_\_\_. Il dispositivo n. 1 secondo paragrafo della sentenza impugnata rimane invariato. 2. Gli oneri processuali, consistenti in: a) tassa di giustizia fr. 750.– b) spese fr. 50.– fr. 800.– sono posti per un decimo a carico dell'appellante e per il resto a carico di \_\_\_\_\_ e di \_\_\_\_\_ in solido, che rifonderanno all'appellante, sempre con vincolo di solidarietà, fr. 1500.– per ripetibili ridotte. 3. Intimazione a: – avv. \_\_\_\_\_, \_\_\_\_\_; – \_\_\_\_\_ - \_\_\_\_\_; – avv. \_\_\_\_\_, \_\_\_\_\_. Comunicazione alla Pretura della giurisdizione di Mendrisio Nord. Per la prima Camera civile del Tribunale d'appello La  
presidente La segretaria